Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Notifica per pubblici proclami giusta ordinanza TAR Lazio – Roma Sezione Seconda Ter n. 9159/2016 del 5 agosto 2016

Il sottoscritto, avv. prof. Giancarlo Sorrentino (SRRGCR63D17E486O – fax 0817691127 – pec giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it), quale difensore costituito dei sigg.ri CAMMARANO Vito, ORLANDO Teodoro, FLORIO Pasquale, FIUMARA Costabile, COPPOLA Francesco, SODANO Marco, LA MOGLIE Vito (per Tingesi s.a.s. di La Moglie Vito & C.), CALEMBO Antonio, ESPOSITO Vincenzo, D'ANDREA Gaetano, CALEMBO Fabio, SCHIAVO Antonio, MALZONE Luciano, MALZONE Francesco, SERSALE Sabrina, GROSSO Fulvio, FRAPPAOLO Alessandro, QUINTIERO Giovanni, CAFIERO Antonino, GRASSO Fortunato, GRASSO Vincenzo, GRASSO Fortunato, GRASSO Sebastiano, GRASSO Orazio, PEPOLI Antonio, MALZONE Alessio, COPPOLA Salvatore, RADANO Gerardo, MALZONE Carlo, MALZONE Luca, CROCCIA Giampiero, CARBUTTI Osmar, MONTONE Antonio, GUARIGLIA Marco, DI FALCO Maurizio, GROSSO Ermanegildo, RUOCCO Raffaele, PELUSO Vincenzo, RUSSO Vito Paolo, ESPOSITO Beniamino, ESPOSITO Domenico, nel ricorso **n. R.G. 10145/2015** pendente innanzi al Tar Lazio – Roma Sezione Seconda Ter

PREMESSO CHE

con l'ordinanza collegiale in epigrafe (n. 9159/2016, sotto riportata), il TAR – essendo stato l'atto recante i secondi motivi aggiunti pure sotto riportato notificato solo ad alcuni controinteressati - ha disposto (testuale) "l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "a circuizione" di cui dall'Allegato A del decreto ministeriale impugnato nonché dei proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

"palangaro" di cui dall'Allegato B del predetto decreto, con notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, il quale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati; f) il testo integrale dell'atto recante i secondi motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza".

Tanto premesso, in adempimento dell'incombente ricevuto, il sottoscritto difensore con il presente atto provvede all'integrazione del contraddittorio con pubblicazione del presente avviso sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'uopo – secondo l'ordine riportato nella predetta ordinanza - rende le seguenti informazioni:

a) L'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Sezione Seconda Ter

b) Il numero di registro generale del procedimento è n. R.G. 10145/2016 (con udienza di discussione fissata per il 24 gennaio 2017)

c) I ricorrenti sono i seguenti: CAMMARANO Vito, ORLANDO Teodoro, FLORIO Pasquale, FIUMARA Costabile, COPPOLA Francesco, SODANO Marco, LA MOGLIE Vito (per Tingesi s.a.s. di La Moglie Vito & C.), CALEMBO Antonio, ESPOSITO Vincenzo, D'ANDREA Gaetano, CALEMBO Fabio, SCHIAVO Antonio, MALZONE Luciano, MALZONE Francesco, SERSALE Sabrina, GROSSO Fulvio, FRAPPAOLO Alessandro, QUINTIERO Giovanni, CAFIERO Antonino, GRASSO Fortunato, GRASSO Vincenzo, GRASSO Fortunato, GRAS-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

SO Sebastiano, GRASSO Orazio, PEPOLI Antonio, MALZONE Alessio, COPPOLA Salvatore, RADANO Gerardo, MALZONE Carlo, MALZONE Luca, CROCCIA Giampiero, CARBUTTI Osmar, MONTONE Antonio, GUARIGLIA Marco, DI FALCO Maurizio, GROSSO Ermanegildo, RUOCCO Raffaele, PELUSO Vincenzo, RUSSO Vito Paolo, ESPOSITO Beniamino, ESPOSITO Domenico

d) l'oggetto del ricorso introduttivo (integrato da primi motivi da aggiunti) è l'impugnazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (a firma del Sottosegretario di Stato) 17 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 2015) avente ad oggetto "ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017"; e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti inclusi quelli richiamati nel suddetto decreto, nonché il decreto 5 maggio 2015 n. 8980 del direttore generale dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura recante disposizioni applicative per la campagna di pesca 2015. Per essi l'integrazione del contraddittorio – giusta ordinanza n. 3049 del 9 marzo 2016 – è già avvenuta con avviso pubblicato sul sito web del Ministero in data 29 aprile 2016.

L'oggetto dell'atto recante i secondi motivi aggiunti cui si riferisce l'ordinanza in epigrafe (n. 9159 del 5 agosto 2016) è l'impugnazione del decreto del direttore del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura 14 marzo 2016 prot. 0004958 recante "Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2016" (successivamente pubblicato sul sito

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

dell'Amministrazione); e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, inclusi il decreto della medesima direzione generale 14 marzo 2016 prot. 0004961 avente ad oggetto "Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso 2016", nonché le note 29 marzo 2016, tutte di analogo contenuto e recanti comunicazione di diniego delle domande di assegnazione di quota avanzate dai ricorrenti per la stagione di pesca 2016.

e) i controinteressati sono i seguenti (secondo le generalità fornite dal Ministero dei soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "a circuizione" e con attrezzo "a palangaro" di cui rispettivamente all'allegato A e B del decreto ministeriale impugnato):

CIRCUIZIONE

1. Euro Pesca Cetara s.r.l., Corso Garibaldi n. 42, 84010 Cetara (SA) – imbarcazione Angela Madre; n. iscrizione ITA000026347;

2. Azzurra Pesca s.r.l., Via Varese n. 4, 93012 Gela – imbarcazione Angelo Catania; n. iscrizione ITA000024580

3. Testa Giuseppe E C. s.n.c., Via De Caro n. 65, 95100 Catania (CT) – imbarcazione Atlante; n. iscrizione ITA000025543;

4. Pappalardo Salvatore Aniello, C.so Garibaldi n. 42, 84010 Cetara (SA)- imbarcazione Genevieve Prima; n. iscrizione ITA000026063;

5. Giuseppe Padre II s.r.l., Via Francesco Ciampa s.n.c., 80063 Piano di Sorrento (SA)- imbarcazione Giuseppe Padre II; n. iscrizione ITA000025551;

6. Pesca Novella Società di Armamento, Vicolo Guaimaro 4 n. 16, 84100 Salerno (SA) –imbarcazione Lucia Madre; n. iscrizione ITA0000126649;

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

7. Consiglio Pesca Società di Armamento, Via Ligea n. 36, 94100 Salerno (SA) – imbarcazione Madonna di Fatima; n. iscrizione ITA000013581;

8. DE.MO Pesca di Pasquale Della Monica &C.s.a.s., Via Campinola n. 1, 84010 Cetara (SA) – imbarcazione Maria Antonietta; n. iscrizione ITA000008914;

9. Tonno Rosso di Gallo Ferdinando & F.lli s.n.c., Via Indipendenza, 38, 84100 Salerno – imbarcazione Maria Grazia; n. iscrizione ITA000026549;

10. G. & C. s.r.l., Corso Argentina n. 5, 92027 Licata (AG) – imbarcazione Michelangelo; n. iscrizione ITA000026364;

11. Pescatori San Pietro Apostolo società a responsabilità limitata, Corso Garibaldi n. 37, 84010 Cetara (SA) – imbarcazione Sparviero Uno; n. iscrizione ITA000013794;

12. Soc. Coop. Pescatori "La Tonnara" a r.l., Corso Umberto I n. 10, 84010 Cetara (SA) – imbarcazione Vergine del Rosario; n. iscrizione ITA000013797.

PALANGARI

1. Armamento Rallo s.n.c. di Rallo Giacomo E C., Via IV Aprile n. 16, 91028 Marsala (TP) -imbarcazione: Alfiere; n. iscrizione ITA000018697;

2. Euromar di Ganesio Pietro & C. s.n.c.Via Dietro Chiesa n. 46, 95026 Acicastello (CT) – imbarcazione Asia; n. iscrizione 00CT002883;

3. Puglisi Venerando, Via Sabotino n. 15, 95024 Acireale (CT) – imbarcazione Calypso; n. iscrizione ITA000018876;

4. Medusa & C. s.n.c., Via Massimo D'Azeglio n. 41, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Delfino II; n. iscrizione ITA000018101;

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

5. Papiro Giuseppe & C. s.n.c., C/da Amabilina n. 940, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Delia Assunta; n. iscrizione ITA000016212;

6. Rallo Angelo & Vincenzo s.n.c., Via S. L'Africano n. 27, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Destriero; n. iscrizione ITA000016157;

7. Trono Matteo e Gerardi Antonietta s.n.c., Via Simone Marino n. 15, 91028 Marsala (TP) –imbarcazione Emanuel; n. iscrizione ITA000016193;

8. Di Girolamo & Gusmano s.n.c., Via Corsica n. 28, 91025 Marsala (TP) – imbarcazione: Enza Paola; n. iscrizione ITA000016103;

9. F.lli Puglisi di Puglisi Salvatore & Francesco s.n.c., Via Sabotino n. 17/A, 95024 Acireale (CT) – imbarcazione: Esmeralda; n. iscrizione ITA000026829;

10. Puccio Salvatore Pietro, via G. Falcone n. 11, 91025 Marsala (TP) – imbarcazione Francesco I; n. iscrizione ITA000024775;

11. Benvenuto Antonino, Via Gorizia n. 32, 95024 Acireale (CT) – imbarcazione ITA000024600; n. iscrizione ITA000024600;

12. Patti Rosario, Via Chiesa n. 23, 95024 Acireale (CT) – imbarcazione ITA000026885; n. iscrizione ITA000026885;

13. B.M.B. SNC di Giacalone Ignazio E C., Via S. Bilardello n. 130, 91027 Marsala (TP) – imbarcazione Leonardo Padre; n. iscrizione ITA000016130;

14. Gusmano Giuseppe & C. s.n.c., Via Corsica n. 22, 91025 Marsala (TP) – imbarcazione Lucia; n. iscrizione ITA000019474;

15. Armamento Li Causi s.n.c., Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/A, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Maria; n. iscrizione ITA000026937;

16. Brignone Giuseppe Sergio, Via Corsica n. 19, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Maria Madre; n. iscrizione ITA000027451;

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

17. Armamento Li Causi s.n.c., Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/A, 91028 Marsala (TP); imbarcazione Mario LC; n. iscrizione ITA000028046;

18. F.lli Lodato di Salvatore Lodato E C s.n.c., Via G. Donizetti n. 16, 91020 Petrosino (TP)- imbarcazione Moby Dick; n. iscrizione ITA000025285;

19. Puglisi Salvatore, Via D'Amico n. 10, 95024 Acireale (CT) – imbarcazione Nettuno; n. iscrizione ITA000019847;

20. Pepito Pesca s.r.l., Via Molo Bengasi n. 20, 89900 Vibo Valentia (VV) – imbarcazione Nettuno; n. iscrizione ITA000003447;

21. Armamento Mezzapelle e Pizzolato s.n.c., Via M. Angileri n. 121, 91020 Petrosino (TP)- imbarcazione Nuova stella del mare; n. iscrizione ITA000016161;

22. Papiro Salvatore & C., Via San Domenico Savio n. 32, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Nuovo Biagio Padre; n. iscrizione ITA000016202;

23. Soc. Coop. Di Pescatori della Riviera Jonica a r.l., Via Magenta Pal. della Pesca S.N., 98026 Nizza di Sicilia (ME) – imbarcazione Odissea II; n. iscrizione ITA000025282;

24. Rallo Pietro E C. s.n.c., Via Volturno n. 18, 91026 Marsala (TP) – imbarcazione Principe Rinaldo; n. iscrizione ITA000016118;

25. Red Fish s.r.l., Via Nazionale per Catania n. 149, 95024 Acireale (TP) – imbarcazione Red Fish; n. iscrizione ITA000027163;

26. Blue Fin di Ciavaglia Adamo & C. s.n.c., Via D. Alighieri n. 162/B, 61032 Fano (PU) – imbarcazione Sagittario; n. iscrizione ITA000025601;

27. Fiorino Paolo, Via Armando Diaz n. 107, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Sarago; n. iscrizione ITA000016198;

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

28. Gaudenzi Antonio, Strada Nazionale Adriatica Nord n. 103/A (61032 Fano (PU) – imbarcazione Tartan; n. iscrizione ITA000019388;

29. Acquamed s.r.l., Via Vallone n. 1, 84010 Cetara (SA) – imbarcazione Vergine del Rosario; n. iscrizione ITA000026143

30. Caruso Domenico, Via Eschilo s.n.c., 96013 Carlentini (SR) – imbarcazione Vittoria Prima; n. iscrizione ITA000027130.

f. Il testo integrale dell'atto recante i secondi motivi aggiunti è il seguente:

ON.LE T.A.R. LAZIO - ROMA

SEZIONE SECONDA TER

Ricorso N. R.G. 10145/2015

Motivi aggiunti

PER CAMMARANO Vito, ORLANDO Teodoro, FLORIO Pasquale, FIUMARA Costabile, COPPOLA Francesco, SODANO Marco, LA MOGLIE Vito (per Tingesi s.a.s. di La Moglie Vito & C.), CALEMBO Antonio, ESPOSITO Vincenzo, D'ANDREA Gaetano, CALEMBO Fabio, SCHIAVO Antonio, MALZONE Luciano, MALZONE Francesco, SERSALE Sabrina, GROSSO Fulvio, FRAPPAOLO Alessandro, QUINTIERO Giovanni, CAFIERO Antonino, GRASSO Fortunato, GRASSO Vincenzo, GRASSO Fortunato, GRASSO Sebastiano, GRASSO Orazio, PEPOLI Antonio, MALZONE Alessio, COPPOLA Salvatore, RADANO Gerardo, MALZONE Carlo, MALZONE Luca, CROCCIA Giampiero, CARBUTTI Osmar, MONTONE Antonio, GUARIGLIA Marco, DI FALCO Maurizio, GROSSO Ermanegildo, RUOCCO Raffaele, PELUSO Vincenzo, RUSSO Vito Paolo, ESPOSITO Beniamino, ESPOSITO Domenico, **tutti** rappresentati e difesi - come da mandato in calce al ricorso introdut-

tivo - dall'avv. prof. Giancarlo Sorrentino (SRRGCR63D17E486O – fax 0817691127 – pec giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Cicerone n. 60 c/o lo studio dell'avv. Fabio Altamura

Contro il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e altri**

Per l'annullamento del decreto del direttore del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura 14 marzo 2016 prot. 0004958 recante "Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2016" (successivamente pubblicato sul sito dell'Amministrazione); e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, inclusi il decreto della medesima direzione generale 14 marzo 2016 prot. 0004961 avente ad oggetto "Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso 2016", nonché le note 29 marzo 2016, tutte di analogo contenuto e recanti comunicazione di diniego delle domande di assegnazione di quota avanzate dai ricorrenti per la stagione di pesca 2016.

**** **** ****

1. Con ricorso iscritto al n. rg. 10145/2015, i ricorrenti, tutti pescatori (con palangaro) del Golfo di Policastro, hanno impugnato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (a firma del Sottosegretario di Stato) 17 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 2015) avente ad oggetto "ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017", e ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.

Per quel che qui interessa, nel ricorso si è contestato che con tale decreto il Ministero ha provveduto alla ripartizione delle percentuali di tonno pescabile per

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

l'intero triennio 2015/2017, in tal modo impegnando e vincolando gli incrementi percentuali di pesca consentiti per lo stesso periodo dalla recente raccomandazione ICCAT n. 14-04. Ed infatti, con tale raccomandazione (paragrafo 45) - per il suddetto triennio - l'ICCAT ha progressivamente aumentato la quantità di tonno pescabile, fino ad ammetterne nel 2017 un incremento pari al 75% di quanto consentito nel 2014. Cosicchè, sarebbe stato non solo auspicabile, ma doveroso, che gli incrementi di pesca consentiti dall'ICCAT costituissero l'occasione per una rimodulazione della disciplina interna della cattura del tonno rosso, che nell'indefettibile rispetto dell'ambiente fosse comunque coerente con le altrettanto meritevoli e apprezzabili esigenze di tutela del lavoro, della piccola impresa e di equilibrio e di pari opportunità nell'esercizio delle attività economiche. In particolare, nel decreto ministeriale 17 aprile 2015 le percentuali attribuite ai diversi sistemi di pesca per il triennio 2015-2017 erano e sono: anno 2015 (contingente nazionale 2302,80 tonnellate), circuizione 74,118% – palangaro 13,534% – tonnara fissa 8,427%; anno 2016 (contingente nazionale 2752,57 tonnellate), circuizione 74,388% – palangaro 13,584%, tonnara fissa 8,458%; anno 2017 (contingente nazionale 3304,50 tonnellate), circuizione 74,451% - palangaro 13,595% - tonnara fissa 8,465% (le percentuali residue sono invece assegnate alla pesca sportiva e alla c.d. quota non divisa).

Con il ricorso si sono ampiamente illustrate le molteplici ragioni di illegittimità degli atti gravati, eccependosi: **Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi e delle regole di buona amministrazione (artt, 1 e ss. l. 241/90 s.m.i.). Violazione dell'art. 14 l. 246/2015 e del D.P.C.M. 170/2008, violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT 14-04, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e giustificazione, carenza di istruttoria, errore sui**

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

presupposti, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento, violazione dell'art. 41 Cost., violazione del principi di concorrenza, di libero mercato e di parità di trattamento (l. 180/2011, art. 1 d.l. 1/2012, artt. 31 e 34 d.l. 201/11).

Acquisita in sede accesso definitiva contezza dell'assenza di appropriati e pertinenti elementi istruttori a base degli atti impugnati (cfr. verbale di accesso in atti), i ricorrenti nel gennaio 2016 hanno proposto motivi aggiunti e attivato la tutela cautelare.

All'esito della Camera di Consiglio dell'8 marzo 2016, Codesto On.le TAR con ordinanza 9 marzo 2016 n. 3049 ha ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione (avvenuta il 29 aprile 2016) e al Ministero di depositare dettagliata e documentata relazione sui fatti di causa, fissando per il prosieguo di merito l'udienza pubblica del 15 luglio 2016.

Nelle more, il Ministero (come da pubblicazione avvenuta sul proprio sito il 15 marzo 2016) ha emanato gli atti relativi alla campagna di pesca del tonno rosso per l'anno 2016, che - sulla base delle determinazioni assunte per il triennio 2015-2017 con il decreto ministeriale 17 aprile 2015 gravato con il ricorso introduttivo - assegnano le quote tonno riconosciute all'Italia (e i correlati significativi incrementi riconosciuti dalla raccomandazione ICCAT 14-04 per l'anno 2016) negli stessi illegittimi modi già censurati con il ricorso introduttivo.

Il decreto dirigenziale 14 marzo 2016, infatti, senza motivazione alcuna, assegna alle circuizioni (cfr. art. 1 e allegato A) oltre il 74 % della quantità di tonno rosso pescabile riconosciuta all'Italia e non esplicita in alcun modo le ragioni di indi-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

viduazione degli operatori prescelti per la pesca del tonno rosso a mezzo palangaro (cfr. art. 2 e allegato B).

Così è laconicamente detto nelle premesse del d.d. 14 marzo 2016 prima dei 6 articoli di cui si compone l'atto: "Considerato che il contingente di 2.752,56 tonnellate, confermato all'Italia per l'annualità 2016, risulta esattamente corrispondente a quello preventivato in ossequio al citato art. 2 comma 2 del decreto;" (trattasi del d.m. 17 aprile 2015 oggetto del ricorso introduttivo) "Considerata la necessità di consentire il formale avvio della campoagna 2016; Ritenuto, pertanto, in assenza di mutamenti nell'ambito del quadro tecnico-giuridico di riferimento, di dover, necessariamente, determinare, per la campagna 2016, la composizione qualitativa e quantitativa di vari settori nazionali – circuizione (PS)", "palangaro (LL)" e "tonnara fissa (TRAP)" – sulla base dei parametri e delle limitazioni adottati e consolidati (anche e soprattutto, sulla base dei più recenti esiti giurisdizionali, in sede amministrativa) nelle precedenti annualità 2013, 2014 e 2015; Ritenuto necessario suddividere, anche per la campagna di pesca 2016, il contingente di cattura destinato al sistema "palangaro (LL)" in quote individuali di cattura, onde assicurare un più efficace monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi di pesca; Ritenuto, inoltre, opportuno, prevedere, anche per l'annualità 2016, l'implementazione – ricorrendone i presupposti di cui alla richiamata normativa internazionale ed europea – di un margine di flessibilità, a valere sull'effettiva disponibilità residua del predetto contingente indiviso (UNCL), applicabile all'atto del raggiungimento delle suddette quote individuali di cattura assegnate al sistema "palangaro (LL)".

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

2. Gli atti in epigrafi (relativi alla stagione di pesca 2016) sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi e delle regole di buona amministrazione (artt. 1 e ss. l. 241/90 s.m.i.). Violazione dell'art. 14 l. 246/2015 e del D.P.C.M. 170/2008. Violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT 14-04. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione e giustificazione, carenza di istruttoria, errore sui presupposti. Illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento.

a. Con riferimento alla distribuzione delle percentuali di tonno catturabile tra i diversi sistemi di pesca. Il d.m. impugnato 14 marzo 2016, anche per la stagione di pesca 2016, sulla base di quanto già deciso con il decreto ministeriale 17 aprile 2015 per l'intero triennio 2015-2017, ripartisce le percentuali di pesca del tonno rosso tra i tre diversi sistemi di cattura (circuizione: art. 1, palangari: art. 2, tonnare fisse: art. 3) e, nell'ambito di questi, attribuisce le quote a pochi, fortunati, operatori (praticamente gli stessi 12 dell'anno 2015 per le circuizioni, mentre per i palangari sembrano esserci due new entry).

Nel decreto, tuttavia, non si rinvengono (come sarebbe stato necessario a termini di legge: art. 97 Cost., art. 3 l. 241/1990, su cui di recente Corte Cost. ord. n. 92/2015) i dovuti e pertinenti riferimenti agli atti e ai presupposti giuridici e fattuali in base ai quali il Ministero, per la stagione in corso (2016) ha distribuito nei modi di cui si è detto le percentuali tra i tre diversi sistemi di pesca, mantenendo in favore delle circuizioni una molto ampia percentuale di pesca, finanche arricchita dagli incrementi consentiti per l'annualità dall'ICCAT.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Vi è benvero l'espresso richiamo a decisioni già assunte nelle precedenti annualità 2013, 2014, 2015 e specificamente al decreto 17 aprile 2015, con il quale si è appunto "ipotecata" la ripartizione di quote anche per il corrente anno; ma come si è rilevato con il ricorso introduttivo il decreto ministeriale 17 aprile 2015 è certamente illegittimo perché ripropone e perpetra per il triennio 2015 – 2017 un sistema chiuso e blindato che si trascina da troppi lustri, in mancanza di una pertinente e appropriata analisi di impatto della regolamentazione e comunque in assenza di una benchè minima istruttoria idonea a dar conto della legittimità delle scelte operate, ovvero senza una (anche solo apparente) analisi di mercato. Cosicchè il supino richiamo fatto nel d.d. 14 marzo 2016 al d.m. 17 aprile 2015, lungi dal dar conto delle ragioni giustificative dell'atto, lo inficia irrimediabilmente per illegittimità derivata.

Ed infatti, nel d.d. 14 marzo 2016 si rinvengono (peraltro in maniera implicita) solo e soltanto le percentuali di quote assegnate ai tre sistemi di pesca, ma inespresse risultano le ragioni per le quali la quota assegnata alla circuizione (oltre il 70%) è di gran lunga superiore a quella assegnata invece al palangaro (poco più del 13%).

Detto che, evidentemente, una minore quota al sistema di pesca a circuizione (che – come è ben noto anche al Ministero – è visto con sfavore dall'ICCAT, la cui raccomandazione 14-04 significativamente vieta l'aumento delle tonnare a circuizione esistenti), consentirebbe certamente di aumentare il numero di palangari autorizzabili (per i quali infatti la raccomandazione ICCAT non pone un vincolo del tipo di quello imposto al sistema a circuizioni), non sembra occorra spendere ulteriori considerazioni a sostegno della fondatezza dei vizi in epigrafe, risultando invero ignote le ragioni per le quali il Ministero convenuto ha distri-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

buito nei modi che qui si censurano le percentuali di tonno catturabile da parte dei tre diversi sistemi di pesca.

E' solo da aggiungere che i vizi in epigrafe si traducono finanche in un'ipotesi di sviamento e comunque nella manifesta violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT n. 14-04, laddove il d.m. impugnato anche per l'anno 2016 mantiene praticamente ferme le percentuali tra i tre diversi sistemi di cattura, attribuendo però a ciascuno – in modo per così dire lineare - gli incrementi di quota previsti dall'ICCAT. In tal modo, infatti, pur mantenendo fermo il numero di circuizioni autorizzate, si consente alle stesse di catturare una rilevante maggiore quantità di tonno, in tal modo tradendo in maniera nemmeno tanto velata la *ratio* che è alla base del divieto, di cui alla raccomandazione ICCAT, di ulteriori autorizzazioni per le tonnare a circuizione: divieto che evidentemente tende a calmierare proprio quel sistema di pesca che più di ogni altro è in grado di avere effetti impattanti e pregiudizievoli rispetto alle esigenze di tutela dell'ambiente e della specie marina che stanno alla base della disciplina internazionale ed europea vincolistica.

Per completezza, si osserva che – per quanto il d.d. 14 marzo 2016 non faccia espresso riferimento al cd. "dato storico" - le illegittimità sopra evidenziate in ordine alla sovrabbondanza della quota percentuale riservata alle tonnare a circuizione non possono ritenersi superate dal riferimento fatto al consolidamento di detto *dato* nel decreto ministeriale 17 aprile 2015 (che comunque costituisce presupposto specifico del d.d. gravato con i presenti motivi aggiunti): sia perché, come si dirà meglio sub II), proprio l'assunzione di detto elemento a ragione giustificatrice delle scelte ministeriali inficia irrimediabilmente le medesime; sia perché con riferimento specifico al consolidamento del dato storico, detto crite-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

rio di decisione si pone comunque in contrasto con le indicazioni rinvenienti nella raccomandazione ICCAT 14-04 che, come si è visto, tende a calmierare e ridurre l'utilizzo delle reti da circuizione; sia infine perchè attraverso l'espediente dei cosiddetti incrementi lineari, per le tonnare a circuizione il dato storico, non viene solo "consolidato", ma addirittura inammissibilmente incrementato fino quasi al raddoppio.

Al contrario, il sensibile incremento della c.d. quota tonno da parte dell'ICCAT per il triennio 2015-2017 obbligava e obbliga il Ministero a ricercare soluzioni eque e doverosamente rispettose dei principi di imparzialità, di libera iniziativa economica, di parità di trattamento e di concorrenza, che – nell'ovvio rispetto dell'esigenze di tutela dell'ambiente e della specie protetta – aprissero il mercato che ci occupa anche ad altri operatori.

Tanto anche tenendo in debito conto il rilevato disfavore rinvenibile nella raccomandazione ICCAT n. 14-04 per le tonnare a circuizione, che - anche in ragione del rapporto 1 a 10 previsto dai regolamenti UE - certamente avrebbe giustificato e giustifica l'assegnazione di una maggiore quota ai palangari, con conseguente incremento dei pescherecci autorizzabili per quest'ultimo sistema di pesca.

Ed invero, a ben vedere, l'obbligo per gli Stati di non aumentare i pescherecci con reti da circuizione per il triennio 2015 – 2017 si risolve ragionevolmente nell'impossibilità per questi di aumentare la quota tonno catturabile rispetto alla stagione 2014, inverandosi in tal modo, in relazione agli incrementi consentiti dall'ICCAT per il triennio 2015 – 2017, quel fenomeno dismissivo e di conversione del sistema di pesca (da circuizione a palangaro) che i regolamenti UE incentivano appunto in termini di 1 a 10.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

L'incremento di quote previsto dalla raccomandazione ICCAT unitamente al disfavore presente in sede internazionale per i pescherecci con rete da circuizione evidenziano, dunque, la grossolana illegittimità in cui è incorso il Ministero, che in assenza di una compiuta disciplina nazionale di riferimento – lungi dal cimentarsi in audaci alterazioni del mercato assolutamente non sorrette dalla normativa internazionale e comunitaria - dovrebbe ancor più impegnarsi nel responsabile esercizio delle sue competenze rispettando principi cardine dell'ordinamento quali l'imparzialità, la libertà di concorrenza e la pari opportunità tra gli operatori.

b. Con riferimento all'attribuzione delle quote ai singoli operatori (in particolare ai palangari). I vizi in epigrafe si rinvengono anche con riferimento all'attribuzione delle singole quote ai fortunati operatori nell'ambito delle percentuali assegnate ai tre diversi sistemi di pesca.

Si è detto, infatti, che negli atti impugnati non si rinvengono i presupposti, le ragioni e i criteri in base ai quali vengono individuati, come abilitati alla pesca del tonno rosso, solo e soltanto gli operatori indicati negli allegati al predetto D.D. 14.3.2016 e, per quel che qui specificamente interessa, i 30 palangari riportati nell'allegato B (due dei quali non presenti nell'allegato B del d.m. 17 aprile 2015).

In proposito, il d.d. 14 marzo 2016 imputa al regolamento UE n. 2016/72 del Consiglio del 22 gennaio 2016 la limitazione del numero delle imbarcazioni autorizzabili e richiama il d.m. 27.7.2000 circa "la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso". Ma l'uno e l'altro riferimento, lungi dal fornire in parte qua legittima e plausibile motivazione e giustificazione

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

al d.m. impugnato, ne aggravano i vizi, poiché evidenziano con immediatezza come il Ministero piuttosto che preoccuparsi di dare conto delle proprie scelte, si sia limitato a prendere atto della situazione esistente, che esso stesso ha determinato con suoi risalenti atti, perpetuandola come una sorta di stato di necessità, peraltro in un momento storico in cui la raccomandazione ICCAT 14 - 04 (con l'incremento di quote e il disfavore per le reti a circuizione) apre oggettivamente a nuovi scenari e possibilità.

Non solo, va anche rilevato (a conferma della fondatezza dei vizi in epigrafe) che il regolamento comunitario n. 2016/72 che – secondo il d.m. impugnato – fissa il numero di imbarcazioni autorizzabili non vincola in alcun modo il Ministero nella individuazione degli operatori da autorizzare alla cattura del tonno rosso, come conferma anche l'emendamento della Commissione UE in atti che significativamente invita gli Stati Membri a rivedere il sistema delle quote di tonno rosso che penalizza i piccoli pescatori, al fine di liberare l'attuale meccanismo dal monopolio dei grandi armatori e favorire sistemi di pesca più sostenibili come quelli utilizzati dalla piccola e media pesca. Ed è pure utile rimarcare che detto emendamento è sorretto da "motivazione" che, con specifico riferimento alla anomalia italiana, critica l'assegnazione di quote "fatta solo sulla base delle differenti quantità pescate nel 2000" e nel contempo si duole che "tale quota possa essere dichiarata un bene privato di alcuni pescatori".

Né va taciuto che la possibilità di aumento delle imbarcazioni autorizzabili è ammessa dal regolamento (CE) n. 302/2009 (cfr. rt. 5 par. 6), che affida ai singoli Stati la verifica della propria capacità di pesca.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

A ciò va aggiunto che la raccomandazione ICCAT 14 - 04 limita per il triennio 2015 – 2017 espressamente il numero delle tonnare a circuizione autorizzabili, ma non anche quello dei palangari, per i quali del resto i regolamenti UE (compreso il n. 2016/72) ammettono la possibilità di sensibile incremento del numero dei pescherecci autorizzabili per l'ipotesi di conversione dei sistemi di pesca.

Resta pertanto confermato, anche con riferimento ai palangari autorizzabili e in concreto autorizzati, l'obbligo per il Ministero di dare analiticamente conto delle sue scelte e di chiarire perché sono stati individuati quegli operatori e non altri (tanto più che è riscontrabile una pur minima, ma effettiva modifica tra il 2015 e il 2016); così come resta confermato che – non sussistendo in merito nessuno ostacolo nella normativa internazionale e comunitaria – viepiù in considerazione dell'incremento di quote per il triennio 2015-2017, il Ministero ben avrebbe potuto e dovuto disporsi seriamente e responsabilmente alla riforma della disciplina del settore, anziché blindare e rafforzare una situazione decisamente contraria all'obbligo di imparzialità e ai principi di concorrenza e di parità di trattamento. E ciò anche in considerazione del fatto che i singoli Stati annualmente sono tenuti a predisporre e a sottoporre all'esame degli organi UE un piano di pesca e di capacità, nell'ambito della quale evidentemente possono e debbono trovare pertinente collocazione e soluzione le questioni di cui qui si discorre.

Del pari, sempre a conforto della fondatezza dei vizi in rubrica, va anche rimarcato che nemmeno il generico richiamo al d.m. 27 luglio 2000 soccorre a fornire un simulacro di motivazione agli atti impugnati e a legittimare l'operato del Ministero che qui si contesta. Che anzi, come si vedrà sub II la necessità evidenziata nel d.m. 17 aprile 2015 (per quel che qui interessa, anche con riferimento

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

all'anno 2016) "*di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire nel lungo periodo certezza alle impresa di pesca interessate*" pone in risalto ulteriori e ancor più gravi profili di illegittimità che di seguito si illustrano.

II. Segue. Violazione dell'art. 41 Cost. Violazione del principi di concorrenza, di libero mercato e di parità di trattamento (l. 180/2011, art. 1 d.l. 1/2012, artt. 31 e 34 d.l. 201/11).

In stretta correlazione con quanto appena detto, va ora evidenziato che la materia che ci occupa e gli atti ministeriali che (in assenza di pertinente legislazione interna) la conformano producono conseguenze dirette sul mercato (rendendolo assolutamente inaccessibile) con riferimento alla cattura e alla distribuzione del tonno rosso. In tal senso depone inequivocamente il suddetto riferimento fatto nel D.M. 17 aprile 2015 alla "*necessità di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire nel lungo periodo certezza alle impresa di pesca interessate*".

Si tratta infatti di rilievo che evidenzia in maniera fin troppo esplicita come profili propriamente economici e di tenuta della redditività del mercato siano anche alla base delle decisioni assunte nel tempo dal Ministero.

In tale prospettiva, non sfugge come il richiamo al dato storico "consolidatosi" (peraltro, ancor più illegittimamente solo declamato e nemmeno lontanamente analizzato ed esplicitato, come sarebbe stato necessario anche per la presenza nell'allegato B del d.d. 14 marzo 2016 di due operatori addirittura non presenti

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

nel d.m. 2015) denota l'assunzione da parte del Ministero di un metodo distributivo delle quote tra i vari operatori dichiaratamente distorsivo e di chiusura che rende assolutamente viziata la decisione assunta.

L'intervento ministeriale, infatti, in assenza di apprezzabili e reali esigenze di tutela ambientale, approfittando del regime vincolistico cui è sottoposto il settore e senza una seria analisi di mercato, ha praticamente rafforzato e definitivamente blindato posizioni già forti, così vanificando e mortificando le possibilità di apertura insite nei significativi incrementi di contingente catturabile per il triennio 2015-2017 e nel disfavore presente nella raccomandazione ICCAT per il sistema di pesca a circuizione (che invece – come si è detto - riceve addirittura consistenti incrementi di quota nella distribuzione operata dal Ministero) e ignorando le significative sollecitazioni di apertura rivolte specificamente all'Italia dalla Commissione UE.

La disciplina interna relativa alla cattura del tonno rosso, per come conformata dalle impugnate decisioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, produce dunque effetti gravemente distorsivi della concorrenza, perpetuando una inammissibile situazione di oligopolio, che colloca ai margini del mercato i ricorrenti, compromettendone fortemente la capacità di sopravvivenza nel settore della pesca, già da tempo afflitto da interventi dirigistici e vincolistici di carattere generale.

Il Ministero, invece, proprio partendo dall'incremento delle quote consentito dall'ICCAT, avrebbe dovuto fare in modo che la disciplina della cattura del tonno rosso fosse finalmente rispettosa dei principi e delle regole di libero mercato e di pari opportunità, che devono comunque presiedere all'esercizio dell'impresa

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

anche quando questa sia sottoposta (come nella fattispecie) a particolare regime vincolistico, che, evidentemente, riflette (e deve riflettere) la tutela dell'ambiente e non quella di pochi eletti operatori del settore.

Più in particolare, il Ministero avrebbe dovuto adeguatamente tener conto del più ampio *acquis* comunitario e nazionale, nel quale – soprattutto dopo recenti interventi legislativi di liberalizzazione – si rinvengono chiare e nette indicazioni volte a impedire interventi amministrativi idonei ad incidere negativamente sull'attività economica dei privati e a creare situazioni di pregiudizio degli uni rispetto agli altri.

Ed infatti, recenti norme di semplificazione e liberalizzazione, da un lato, esaltano la libertà della iniziativa economica e impongono in maniera granitica l'incondizionato esplicarsi della concorrenza, dall'altro, impongono alle amministrazioni comportamenti, condotte e attività scrupolosamente osservanti delle menzionate libertà con conseguente significativa riduzione degli spazi di autoritatività.

Vengono in rilievo in proposito, in via generale, la legge n. 180 dell'11.11.2011 recante norme per la tutela della libertà di impresa e in particolare gli incisivi interventi di liberalizzazione delle attività economiche e di eliminazione dei controlli ex ante previsti dall'art. 34 del D.L. 201/11 (ma si veda anche l'art. 31) convertito con modificazioni con la legge n. 214/2011, nonché l'art. 1 del D.L. n. 1/12 recante anch'esso liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

In particolare, l'art. 34 del D.L. 201/11 cit. al fine di garantire la libertà di concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzio-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

namento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme delle condizioni di accessibilità ai beni e ai servizi, afferma la libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche fatte salve esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità.

Negli stessi termini è poi l'art. 1 del D.L. 1/2012 cit. che a sua volta abroga le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta, preventivi atti di assenso, per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; abroga altresì le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o autoritativa che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o di ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore nel tempo, nello spazio e nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori economici; stabilisce altresì che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di pari opportunità tra vari soggetti, presenti e futuri.

Non sembra dunque che occorra aggiungere altro per concludere che, nel caso in esame, il Ministero avrebbe dovuto adeguatamente tener conto del su richiamato contesto normativo, e dunque - piuttosto che blindare oltre l'inverosimile e prescindendo del tutto dalle ragioni di tutela ambientale e della specie protetta un mercato già anormalmente chiuso – in coerenza con le indicazioni di apertura di cui alla raccomandazione ICCAT 14-04 avrebbe dovuto impegnarsi per soluzioni e discipline doverosamente rispettose degli artt. 31 e 34 D.L. 201/11 convertito con modificazioni in legge 214/11 e 1 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni in legge 27/2012 e dei principi generali e inderogabili posti da dette norme, che – come si è visto – nell'affermare il primato della libertà di iniziativa economica e di concorrenza, sottopongono a indisponibili obblighi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità ogni residuo margine di intervento di natura pubblica.

Da qui la fondatezza dei vizi in rubrica, poiché invero delle due l'una: o il d.m. impugnato è illegittimo perché assolutamente immotivato e ingiustificato e privo di appropriata istruttoria; ovvero la motivazione e la giustificazione in esso confusamente rinvenibile (anche sulla base del richiamo in esso fatto al d.m. 27 luglio 2000 e al d.m. 17 aprile 2015) lo rendono ancor più illegittimo, per plateale e manifesta violazione di inderogabili principi e regole (comunitarie e interne) di imparzialità, di buona amministrazione, di concorrenza e di parità di trattamento.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

III. Segue. Sul trasferimento di quota. Il d.d. 14 marzo 2016, laddove dispone (art. 6 comma 2) che "le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del Decreto si applicano *mutatis mutandis*" perpetua – con il richiamo all'art. 6 del d.m. 17 aprile 2015 - la libera trasferibilità e commerciabilità delle quote tonno sia pure con il limite dell'omogeneità del sistema di pesca interessato dall'operazione di trasferimento.

Si conferma in tal modo che la disciplina posta dal Ministero, pur dovendo rispondere a indisponibili esigenze di tutela ambientale evidentemente neutre rispetto agli operatori del settore, entra invece a gamba tesa nel mercato della cattura e della distribuzione del tonno rosso, ponendo in una inammissibile posizione di assoluto favore i pochi operatori autorizzati.

Ed infatti, è sottesa alla suddetta facoltà di trasferimento una visione proprietaria della quota che si presta a ben immaginabili fenomeni speculativi e che contrasta apertamente con le ragioni di fondo che sono alla base della disciplina vincolistica (che – si ripete – sono precipuamente di tutela della specie ittica). Le quote, infatti, sono lo strumento individuato (a livello internazionale e comunitario) per la salvaguardia del tonno rosso; esse dunque servono alla conservazione della specie ittica, che sotto questo aspetto può anche configurarsi quale bene pubblico.

Il beneficiario della quota, dunque, non ne diviene proprietario, essendone più appropriata l'assimilazione con il concessionario. In tale prospettiva, non v'è chi non veda come il "mercato" delle quote (che del resto si pone in aperto contrasto con il consolidamento del dato storico) non dovrebbe proprio trovare spazio nella disciplina interna, poiché se l'operatore non intende avvalersi della quota può solo non accettarla. Non vi è infatti ragione di tutela ambientale che giustifichi

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

la cessione di quota, mentre le regole del mercato impongono che tra gli operatori siano rispettate la libertà di concorrenza e la parità di trattamento. Conseguentemente, le quote non utilizzate dovrebbero per così dire ritornare all'Amministrazione, competendo solo a questa di disporne secondo meccanismi e procedure necessariamente rispettose sia dei principi che qualificano la buona amministrazione (art. 1 l. 241/1990 s.m.i.), sia dei principi di concorrenza e di pari opportunità.

Da qui l'illegittimità del decreto ministeriale impugnato laddove (pur solo nell'ambito di sistema di pesca omogeneo) consente *sic et simpliciter* la cessione di quote tonno, in tal modo affidando sotto ogni aspetto ai pochi operatori autorizzati le sorti di un mercato che è già inammissibilmente blindato e chiuso in loro favore e nel contempo rinunciando a gestire l'evenienza di quote inutilizzate conformemente alle regole di buona amministrazione nel rispetto dei diritti e delle aspettative di tutti gli operatori del settore, come significativamente richiede la stessa Commissione UE (cfr. l'emendamento in atti).

IV. Segue. Sulla c.d. pesca accessoria. Anche con il presente atto non può farsi a meno di evidenziare – in via gradata - che, fermo e salvo il regime vincolistico a tutela (si ripete) della specie ittica e non dei pochi operatori autorizzati, in considerazione dell'incremento delle quote tonno per il triennio 2015-2017, il Ministero, pur astenendosi da invece necessari interventi di riordino del settore, aveva e ha a disposizione strumenti tali da rendere meno gravosa per gli operatori della pesca non autorizzati alla cattura del tonno la loro perdurante collocazione ai margini del sistema.

Come è noto, una percentuale del contingente nazionale (3,19% secondo il d.m. 17 aprile 2015) è riservata alla cd. quota indivisa, la quale viene utilizzata anche

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

per la cattura c.d. accessoria del tonno. Benvero, il d.m. impugnato ha anche previsto – rispetto al passato - un incremento della quota indivisa, ma nulla ha innovato rispetto alla cattura accessoria del tonno da parte di operatori non autorizzati; cosicchè la cattura c.d. accessoria continua ad essere ammissibile e non sanzionata entro limiti ristrettissimi (5% delle catture totali presenti a bordo, con limite massimo annuale di 750 kg, elevato a 900 kg per il 2016 con d.m. 5 aprile 2016), che praticamente ne sviliscono la rilevanza e l'utilità per coloro che non sono autorizzati alla cattura del tonno rosso.

Anche la disciplina della quota indivisa, dunque, denota l'iperprotezione che il Ministero assicura ai pochi eletti (che – soprattutto i palangari - pure concorrono alla ripartizione della quota indivisa senza nemmeno il limite del 5%: art. 4 del d.m. 17 aprile 2015 richiamato dall'art. 3 comma 2 d.d. 14 marzo 2016) e la mortificazione delle aspettative di chi – come i ricorrenti – sono esclusi dal "mercato" del tonno rosso, poiché nemmeno la pesca accessoria assicura loro l'impunità, potendo sfuggire alle gravi sanzioni e conseguenza della cattura della specie protetta solo nei ristretti limiti di cui si è detto.

Al contrario, sarebbe bastato che il Ministero - oltre a incrementare, anche in maniera ulteriore, la quota indivisa - avesse ripensato al limite del 5% per la cattura accessoria (se del caso facendone partecipe e adoperandosi in tal senso anche presso gli organi comunitari) e il d.m. impugnato (comunque illegittimo per quanto detto ai motivi che precedono) si sarebbe mostrato rispettoso di quella considerazione minima che gli operatori della pesca non autorizzati certamente meritano, dovendosi a questi consentire di imbattersi in un tonno rosso, almeno accidentalmente.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Da qui l'illegittimità dell'operato ministeriale che – in violazione dei principi di buona amministrazione (artt. 1 e ss. l. 241/1990 s.m.i.), di imparzialità, di tutela della iniziativa economica e della piccola imprenditoria (l. 180/2011), nonché in violazione del paragrafo 29 della raccomandazione ICCAT 14 - 04 che espressamente ammette la derogabilità dei limiti per le catture accessorie (*by–catch*) - inammissibilmente ignora lo stato di prostrazione, le difficoltà e i disagi vissuti dagli operatori non autorizzati e si sottrae alla ricerca e alla individuazione di soluzioni eque, giuste e ragionevoli, che verosimilmente potrebbero risiedere anche soltanto in una più meditata disciplina della pesca accessoria e correlativamente dell'utilizzo della cd. quota indivisa.

V. Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.; violazione del giusto procedimento; assenza di analisi di impatto della regolazione; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 s.m.i; macroscopica carenza istruttoria; difetto assoluto di giustificazione e motivazione; manifesta arbitrarietà della decisione.

Come si è accennato, a seguito dell'accesso svolto presso il Ministero il 15 dicembre 2015, i ricorrenti hanno acquisito certezza della fondatezza delle censure di illegittimità avanzate con il ricorso introduttivo avverso il d.m. 17 aprile 2015 e hanno proposto motivi aggiunti, che ora qui si ripropongono anche con riferimento al d.d. 14 marzo 2016, che trova appunto nel d.m. 17 aprile 2015 il suo specifico presupposto.

Si ricorda, infatti che con il d.m. 17 aprile 2015 il Ministero ha "impegnato" le campagne di pesca per il triennio 2015-2017, di modo che il d.d. 14 marzo 2016, relativo alla campagna per l'anno 2016, non può non risentire in via derivata delle illegittimità che inficiano gli atti ad esso presupposti.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Cosicchè rileva in merito l'inequivocità del verbale di accesso 15.12.2015: l'unico atto endoprocedimentale rinvenuto è il piano ivi menzionato relativo al solo anno 2015, dalla cui visione, come è agevole constatare, emerge che esso nulla dice in ordine alle ragioni per le quali il Ministero ha ritenuto di vincolarsi alla distribuzione delle quote tonno per l'intero triennio 2015/2017, in tal modo impegnando e bloccando gli incrementi di tonno pescabile consentiti dalla normativa sovranazionale.

Ancora, agli atti dell'Amministrazione non vi è alcunchè che faccia capire in base a quali elementi il Ministero abbia ripartito nei modi illegittimi di cui si è detto le percentuali tra i diversi sistemi di pesca (tonnare fisse, circuizione e palangaro), nonostante il disfavore della normativa internazionale con riferimento alle circuizioni, che ciononostante per il triennio 2015-2017 hanno addirittura ricevuto incrementi del quantitativo di tonno pescabile.

Non solo, presso il Ministero non vi è nemmeno un elemento di prova e neanche solo un indizio che sia idoneo a giustificare la decisione impugnata, laddove afferma "*la necessità di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire, nel lungo periodo, certezza alle impresa di pesca interessate*" (cfr. premesse del D.M. impugnato 17.4.2015, evidentemente sottese anche al d.d. 14 marzo 2016 che nulla modifica sul punto). Ed infatti, anche dopo l'accesso ignote restano le necessarie e compiute analisi che consentano di assumere il cd. dato storico come elemento discriminatorio per l'attribuzione delle quote tonno e che, dunque, giustifichino il perpetuarsi della scelta ministeriale e l'inammissibile sbarramento che essa determina all'ingresso di nuovi operatori nel mercato.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Che anzi, ancorchè il d.m. 17.4.2015 si preoccupi espressamente di fornire certezza "alle imprese di pesca interessate", incredibilmente, presso il Ministero non vi è nemmeno un pezzo di carta che faccia capire quali siano "le imprese interessate" e perché i destinatari delle quote tonno siano stati quelli riportati nominativamente negli allegati al decreto ministeriale impugnato. Invero, agli atti non risulta nemmeno una domanda, dicasi almeno una, di assegnazione di quote da parte di coloro che sono indicati nei detti allegati, che a questo punto non sono soltanto dei privilegiati, ma veri e propri "predestinati e miracolati".

Insomma, spiace dirlo, ci troviamo davvero in presenza di un'azione sconfinatamente libera e inammissibilmente immotivata, che sfocia direttamente nell'arbitrio. Da qui, la palese sussistenza dei vizi in rubrica, che aggravano la situazione di illegittimità già rappresentata con il ricorso introduttivo, dando conto di una cura ben poco ponderata e decisamente non istruita dei rilevanti interessi pubblici (ma anche economici) che vengono in rilievo: non si può infatti consentire che l'attività amministrativa sottoposta al vaglio di Codesto On.le TAR possa essere svolta negli incredibili modi che traspaiono dalla lettura degli atti impugnati e dal riscontro istruttorio (non) acquisito in sede di accesso.

In buona sostanza, anche il d.d. 14 marzo 2016 (e gli atti ad esso premessi, connessi e consequenziali, incluse le omologhe e stereotipate note di diniego 29 marzo 2016), facendosi scudo della normativa internazionale e comunitaria, praticamente si fondano sul nulla: non c'è un'analisi del dato storico, non ci sono studi per la ripartizione delle percentuali tra i tre diversi sistemi di pesca, né sull'utilizzazione degli incrementi consentiti per il triennio 2015-2017, né vi sono tracce delle istanze dei pochi beneficiari delle quote e/o documentazione re-

lativa al modo in cui sono stati individuati, evidenziandosi anzi il netto e incomprensibile contrasto tra il cd. dato storico e la presenza di nuovi operatori.

3. In via istruttoria, si chiede che l'incombente disposto con l'ordinanza n. 3049/2016 a carico dell'Amministrazione venga esteso con riferimento agli atti oggetto dei presenti motivi aggiunti.

4. Si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei precedenti e dei presenti motivi aggiunti e per l'annullamento degli atti con gli stessi impugnati. Con ogni conseguenza di legge, anche ai fini delle spese di lite

Ai sensi degli artt. 41 e 52 c.p.a. si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami come già previsto nell'ordinanza collegiale n. 3049/2016.

Il contributo unificato, se dovuto, è pari a € 650,00.

avv. prof. Giancarlo Sorrentino

g. Il testo integrale dell'ordinanza collegiale n. 9159, pubblicato il 5 agosto 2016, è il seguente:

Repubblica Italiana

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10145 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Vito Cammarano, Orlando Teodoro, Florio Pasquale, Fiumara Costabile, Coppola Francesco, Sodano Marco, La Moglie Vito, Calembo Antonio, Esposito Vincenzo, D'Andrea Gaetano, Calembo Fabio, Schiavo Antonio, Malzone Luciano,

Malzone Francesco, Sersale Sabrina, Grosso Fulvio, Frappaolo Alessandro, Quintiero Giovanni, Cafiero Antonino, Grasso Fortunato, Grasso Vincenzo, Grasso Fortunato, Grasso Sebastiano, Grasso Orazio, Pepoli Antonio, Malzone Alessio, Coppola Salvatore, Radano Gerardo, Malzone Carlo, Malzone Luca, Croccia Giampiero, Carbutti Osmar, Montone Antonio, Guariglia Marco, Di Falco Maurizio, Grosso Ermenegildo, Ruocco Raffaele, Peluso Vincenzo, Russo Vito Paolo, Esposito Beniamino, Esposito Domenico, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Sorrentino, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Altamura in Roma, Via Cicerone, 60,

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

- Società Cooperativa Pescatori San Francesco di Paola,Soccietà Red Fisch Srl, Società New International Fisch, Antonino Benvenuto, Società "F.lli Puglisi", Salvatore Puglisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dagli avvocati Nazareno Pergolizzi, Antonino De Francesco, con domicilio eletto presso lo studio Ristuccia & Tufarelli in Roma, via Ennio Q. Visconti, 20;

- Società Cooperativa Pescatori La Tonnara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Micucci, con domicilio eletto presso la sede legale della Federcoopesca in Roma, Via Torino, 146;

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

- Società Pescatori San Pietro Apostolo Srl, in persona del legae rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Micucci presso la sede legale della Federpesca in Roma,via Torino, 146;

- Società Tonno Rosso di Gallo Ferdinando e Fratelli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Andrea Romano, con domicilio eletto presso lo studio Panunzio e Romano in Roma; viale XXI Aprile, 11;

- Società Blue Fin di Ciavaglia Adamo & C. Snc, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 aprile 2015 avente ad oggetto la ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017 per la tutela e la protezione della specie e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti inclusi quelli richiamati nel suddetto decreto nonché il decreto 5 maggio 2015, n. 8980 del Direttore generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca marittima e dell'acquacoltura recante disposizioni applicative per la campagna di pesca 2015;

con atto recante motivi aggiunti;

per l'annullamento

del decreto del direttore del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura 14 marzo 2016 prot. 0004958 recante "Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2016", successivamente pubblicato sul sito

dell'Amministrazione, e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, inclusi il decreto della medesima direzione generale 14 marzo 2016 prot. 0004961 avente ad oggetto "Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso 2016", nonché le note 29 marzo 2016 tutte di analogo contenuto e recanti comunicazioni di diniego delle domande di assegnazione di quota avanzate dai ricorrenti per la stagione di pesca 2016.

Visti il ricorso, gli atti recanti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale n. 3049 del 2016 con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Società Coooperativa Pescatori San Francesco di Paol, della Società Cooperativa Pescatori La Tonnara, della Società Red Fish Srl, della Società Pescatori San Pietro Apostolo Srl, della Società New International Fish, di Antonino Benvenuto, della Società "F.lli Puglisi" di Puglisi Salvatore & Francesco e della Società Tonno Rosso di Gallo Ferdinando e Fratelli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa inclusi i secondi motivi aggiunti di gravame depositati il 18 maggio 2016;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Vista la richiesta di parte resistente di disporre la integrazione del contraddittorio e tenuto conto che l'atto recante la seconda serie di motivi aggiunti va notificato a tutti i soggetti indicati nell'ordinanza collegiale n. 3049 del 2016;

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di contro interessati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "a circuizione" di cui dall'Allegato A del decreto ministeriale impugnato nonché dei proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "palangaro" di cui dall'Allegato B del predetto decreto, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, il quale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione dei nominativi dei contro interessati; f) il testo integrale dell'atto recante i secondi motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15(quindici) successivi al termine predetto (45gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale.

Ritenuto, infine, di fissare l'udienza pubblica del 24 gennaio 2017 per la trattazione del merito della controversia

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ordina

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei sensi, modalità e termini di cui in motivazione, con l'avvertenza che i termini di notifica e deposito degli atti sono perentori a pena di decadenza.

Fissa l'udienza pubblica del 24 gennaio 2017 per la trattazione del merito della controversia.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 15 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

**** **** ****

Si segnala che il presente avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza del TAR sul ricorso in oggetto (n. R.G. 10145/2015).

Si allegano in copia l'atto contenente i secondi motivi aggiunti e l'ordinanza collegiale n. 9159/2016.

Li, 16 settembre 2016

avv. prof. Giancarlo Sorrentino

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

ORIGINALE

ON.LE T.A.R. LAZIO - ROMA

SEZIONE SECONDA TER

Ricorso N. R.G. 10145/2015

Motivi aggiunti

PER CAMMARANO Vito, ORLANDO Teodoro, FLORIO Pasquale, FIUMARA Costabile, COPPOLA Francesco, SODANO Marco, LA MOGLIE Vito (per Tingesi s.a.s. di La Moglie Vito & C.), CALEMBO Antonio, ESPOSITO Vincenzo, D'ANDREA Gaetano, CALEMBO Fabio, SCHIAVO Antonio, MALZONE Luciano, MALZONE Francesco, SERSALE Sabrina, GROSSO Fulvio, FRAPPAOLO Alessandro, QUINTIERO Giovanni, CAFIERO Antonino, GRASSO Fortunato, GRASSO Vincenzo, GRASSO Fortunato, GRASSO Sebastiano, GRASSO Orazio, PEPOLI Antonio, MALZONE Alessio, COPPOLA Salvatore, RADANO Gerardo, MALZONE Carlo, MALZONE Luca, CROCCIA Giampiero, CARBUTTI Osmar, MONTONE Antonio, GUARIGLIA Marco, DI FALCO Maurizio, GROSSO Ermanegildo, RUOCCO Raffaele, PELUSO Vincenzo, RUSSO Vito Paolo, ESPOSITO Beniamino, ESPOSITO Domenico, **tutti** rappresentati e difesi - come da mandato in calce al ricorso introduttivo - dall'avv. prof. Giancarlo Sorrentino (SRRGCR63D17E486O – fax 0817691127 – pec giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Cicerone n. 60 c/o lo studio dell'avv. Fabio Altamura

Contro il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e altri**

Per l'annullamento del decreto del direttore del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura 14 marzo 2016 prot. 0004958 recante "Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2016" (successivamente

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

pubblicato sul sito dell'Amministrazione); e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, inclusi il decreto della medesima direzione generale 14 marzo 2016 prot. 0004961 avente ad oggetto "Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso 2016", nonché le note 29 marzo 2016, tutte di analogo contenuto e recanti comunicazione di diniego delle domande di assegnazione di quota avanzate dai ricorrenti per la stagione di pesca 2016.

**** **** ****

1. Con ricorso iscritto al n. rg. 10145/2015, i ricorrenti, tutti pescatori (con palangaro) del Golfo di Policastro, hanno impugnato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (a firma del Sottosegretario di Stato) 17 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 2015) avente ad oggetto "ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017", e ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.

Per quel che qui interessa, nel ricorso si è contestato che con tale decreto il Ministero ha provveduto alla ripartizione delle percentuali di tonno pescabile per l'intero triennio 2015/2017, in tal modo impegnando e vincolando gli incrementi percentuali di pesca consentiti per lo stesso periodo dalla recente raccomandazione ICCAT n. 14-04. Ed infatti, con tale raccomandazione (paragrafo 45) - per il suddetto triennio - l'ICCAT ha progressivamente aumentato la quantità di tonno pescabile, fino ad ammetterne nel 2017 un incremento pari al 75% di quanto consentito nel 2014. Cosicchè, sarebbe stato non solo auspicabile, ma doveroso, che gli incrementi di pesca consentiti dall'ICCAT costituissero l'occasione per una rimodulazione della disciplina interna della cattura del tonno rosso, che nell'indefettibile rispetto dell'ambiente fosse comunque coerente con le altrettanto meritevoli e apprezzabili esigenze di tutela del lavoro, della piccola impre-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

sa e di equilibrio e di pari opportunità nell'esercizio delle attività economiche. In particolare, nel decreto ministeriale 17 aprile 2015 le percentuali attribuite ai diversi sistemi di pesca per il triennio 2015-2017 erano e sono: anno 2015 (contingente nazionale 2302,80 tonnellate), circuizione 74,118% – palangaro 13,534% – tonnara fissa 8,427%; anno 2016 (contingente nazionale 2752,57 tonnellate), circuizione 74,388% – palangaro 13,584%, tonnara fissa 8,458%; anno 2017 (contingente nazionale 3304,50 tonnellate), circuizione 74,451% - palangaro 13,595% - tonnara fissa 8,465% (le percentuali residue sono invece assegnate alla pesca sportiva e alla c.d. quota non divisa).

Con il ricorso si sono ampiamente illustrate le molteplici ragioni di illegittimità degli atti gravati, eccependosi: **Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi e delle regole di buona amministrazione (artt, 1 e ss. l. 241/90 s.m.i.). Violazione dell'art. 14 l. 246/2015 e del D.P.C.M. 170/2008, violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT 14-04, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e giustificazione, carenza di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento, violazione dell'art. 41 Cost., violazione del principi di concorrenza, di libero mercato e di parità di trattamento (l. 180/2011, art. 1 d.l. 1/2012, artt. 31 e 34 d.l. 201/11).**

Acquisita in sede accesso definitiva contezza dell'assenza di appropriati e pertinenti elementi istruttori a base degli atti impugnati (cfr. verbale di accesso in atti), i ricorrenti nel gennaio 2016 hanno proposto motivi aggiunti e attivato la tutela cautelare.

All'esito della Camera di Consiglio dell'8 marzo 2016, Codesto On.le TAR con ordinanza 9 marzo 2016 n. 3049 ha ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito web

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

dell'Amministrazione (avvenuta il 29 aprile 2016) e al Ministero di depositare dettagliata e documentata relazione sui fatti di causa, fissando per il prosieguo di merito l'udienza pubblica del 15 luglio 2016.

Nelle more, il Ministero (come da pubblicazione avvenuta sul proprio sito il 15 marzo 2016) ha emanato gli atti relativi alla campagna di pesca del tonno rosso per l'anno 2016, che - sulla base delle determinazioni assunte per il triennio 2015-2017 con il decreto ministeriale 17 aprile 2015 gravato con il ricorso introduttivo - assegnano le quote tonno riconosciute all'Italia (e i correlati significativi incrementi riconosciuti dalla raccomandazione ICCAT 14-04 per l'anno 2016) negli stessi illegittimi modi già censurati con il ricorso introduttivo.

Il decreto dirigenziale 14 marzo 2016, infatti, senza motivazione alcuna, assegna alle circuizioni (cfr. art. 1 e allegato A) oltre il 74 % della quantità di tonno rosso pescabile riconosciuta all'Italia e non esplicita in alcun modo le ragioni di individuazione degli operatori prescelti per la pesca del tonno rosso a mezzo palangaro (cfr. art. 2 e allegato B).

Così è laconicamente detto nelle premesse del d.d. 14 marzo 2016 prima dei 6 articoli di cui si compone l'atto: "Considerato che il contingente di 2.752,56 tonnellate, confermato all'Italia per l'annualità 2016, risulta esattamente corrispondente a quello preventivato in ossequio al citato art. 2 comma 2 del decreto;" (trattasi del d.m. 17 aprile 2015 oggetto del ricorso introduttivo) "Considerata la necessità di consentire il formale avvio della campoagna 2016; Ritenuto, pertanto, in assenza di mutamenti nell'ambito del quadro tecnico-giuridico di riferimento, di dover, necessariamente, determinare, per la campagna 2016, la composizione qualitativa e quantitativa di vari settori nazionali – circuizione (PS)", "palangaro (LL)" e "tonnara fissa (TRAP)" – sulla base dei parametri e delle limitazioni adottati e consolidati (anche e soprattutto, sulla base dei più re-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

centi esiti giurisdizionali, in sede amministrativa) nelle precedenti annualità 2013, 2014 e 2015; Ritenuto necessario suddividere, anche per la campagna di pesca 2016, il contingente di cattura destinato al sistema "palangaro (LL)" in quote individuali di cattura, onde assicurare un più efficace monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi di pesca; Ritenuto, inoltre, opportuno, prevedere, anche per l'annualità 2016, l'implementazione – ricorrendone i presupposti di cui alla richiamata normativa internazionale ed europea – di un margine di flessibilità, a valere sull'effettiva disponibilità residua del predetto contingente indiviso (UNCL), applicabile all'atto del raggiungimento delle suddette quote individuali di cattura assegnate al sistema "palangaro (LL)".

2. Gli atti in epigrafi (relativi alla stagione di pesca 2016) sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi e delle regole di buona amministrazione (artt. 1 e ss. l. 241/90 s.m.i.). Violazione dell'art. 14 l. 246/2015 e del D.P.C.M. 170/2008. Violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT 14-04. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione e giustificazione, carenza di istruttoria, errore sui presupposti. Illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento.

a. Con riferimento alla distribuzione delle percentuali di tonno catturabile tra i diversi sistemi di pesca. Il d.m. impugnato 14 marzo 2016, anche per la stagione di pesca 2016, sulla base di quanto già deciso con il decreto ministeriale 17 aprile 2015 per l'intero triennio 2015-2017, ripartisce le percentuali di pesca del tonno rosso tra i tre diversi sistemi di cattura (circuizione: art. 1, palangari: art. 2, tonnare fisse: art. 3) e, nell'ambito di questi, attribuisce le quote a pochi,

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

fortunati, operatori (praticamente gli stessi 12 dell'anno 2015 per le circuizioni, mentre per i palangari sembrano esserci due new entry).

Nel decreto, tuttavia, non si rinvengono (come sarebbe stato necessario a termini di legge: art. 97 Cost., art. 3 l. 241/1990, su cui di recente Corte Cost. ord. n. 92/2015) i dovuti e pertinenti riferimenti agli atti e ai presupposti giuridici e fattuali in base ai quali il Ministero, per la stagione in corso (2016) ha distribuito nei modi di cui si è detto le percentuali tra i tre diversi sistemi di pesca, mantenendo in favore delle circuizioni una molto ampia percentuale di pesca, finanche arricchita dagli incrementi consentiti per l'annualità dall'ICCAT.

Vi è benvero l'espresso richiamo a decisioni già assunte nelle precedenti annualità 2013, 2014, 2015 e specificamente al decreto 17 aprile 2015, con il quale si è appunto "ipotecata" la ripartizione di quote anche per il corrente anno; ma come si è rilevato con il ricorso introduttivo il decreto ministeriale 17 aprile 2015 è certamente illegittimo perché ripropone e perpetra per il triennio 2015 – 2017 un sistema chiuso e blindato che si trascina da troppi lustri, in mancanza di una pertinente e appropriata analisi di impatto della regolamentazione e comunque in assenza di una benchè minima istruttoria idonea a dar conto della legittimità delle scelte operate, ovvero senza una (anche solo apparente) analisi di mercato. Cosicchè il supino richiamo fatto nel d.d. 14 marzo 2016 al d.m. 17 aprile 2015, lungi dal dar conto delle ragioni giustificative dell'atto, lo inficia irrimediabilmente per illegittimità derivata.

Ed infatti, nel d.d. 14 marzo 2016 si rinvengono (peraltro in maniera implicita) solo e soltanto le percentuali di quote assegnate ai tre sistemi di pesca, ma inespresse risultano le ragioni per le quali la quota assegnata alla circuizione (oltre il 70%) è di gran lunga superiore a quella assegnata invece al palangaro (poco più del 13%).

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Detto che, evidentemente, una minore quota al sistema di pesca a circuizione (che – come è ben noto anche al Ministero – è visto con sfavore dall'ICCAT, la cui raccomandazione 14-04 significativamente vieta l'aumento delle tonnare a circuizione esistenti), consentirebbe certamente di aumentare il numero di palangari autorizzabili (per i quali infatti la raccomandazione ICCAT non pone un vincolo del tipo di quello imposto al sistema a circuizioni), non sembra occorra spendere ulteriori considerazioni a sostegno della fondatezza dei vizi in epigrafe, risultando invero ignote le ragioni per le quali il Ministero convenuto ha distribuito nei modi che qui si censurano le percentuali di tonno catturabile da parte dei tre diversi sistemi di pesca.

E' solo da aggiungere che i vizi in epigrafe si traducono finanche in un'ipotesi di sviamento e comunque nella manifesta violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT n. 14-04, laddove il d.m. impugnato anche per l'anno 2016 mantiene praticamente ferme le percentuali tra i tre diversi sistemi di cattura, attribuendo però a ciascuno – in modo per così dire lineare - gli incrementi di quota previsti dall'ICCAT. In tal modo, infatti, pur mantenendo fermo il numero di circuizioni autorizzate, si consente alle stesse di catturare una rilevante maggiore quantità di tonno, in tal modo tradendo in maniera nemmeno tanto velata la *ratio* che è alla base del divieto, di cui alla raccomandazione ICCAT, di ulteriori autorizzazioni per le tonnare a circuizione: divieto che evidentemente tende a calmierare proprio quel sistema di pesca che più di ogni altro è in grado di avere effetti impattanti e pregiudizievoli rispetto alle esigenze di tutela dell'ambiente e della specie marina che stanno alla base della disciplina internazionale ed europea vincolistica.

Per completezza, si osserva che – per quanto il d.d. 14 marzo 2016 non faccia espresso riferimento al cd. "dato storico" - le illegittimità sopra evidenziate in

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

ordine alla sovrabbondanza della quota percentuale riservata alle tonnare a circuizione non possono ritenersi superate dal riferimento fatto al consolidamento di detto *dato* nel decreto ministeriale 17 aprile 2015 (che comunque costituisce presupposto specifico del d.d. gravato con i presenti motivi aggiunti): sia perché, come si dirà meglio sub II), proprio l'assunzione di detto elemento a ragione giustificatrice delle scelte ministeriali inficia irrimediabilmente le medesime; sia perché con riferimento specifico al consolidamento del dato storico, detto criterio di decisione si pone comunque in contrasto con le indicazioni rinvenienti nella raccomandazione ICCAT 14-04 che, come si è visto, tende a calmierare e ridurre l'utilizzo delle reti da circuizione; sia infine perchè attraverso l'espediente dei cosiddetti incrementi lineari, per le tonnare a circuizione il dato storico, non viene solo "consolidato", ma addirittura inammissibilmente incrementato fino quasi al raddoppio.

Al contrario, il sensibile incremento della c.d. quota tonno da parte dell'ICCAT per il triennio 2015-2017 obbligava e obbliga il Ministero a ricercare soluzioni eque e doverosamente rispettose dei principi di imparzialità, di libera iniziativa economica, di parità di trattamento e di concorrenza, che – nell'ovvio rispetto dell'esigenze di tutela dell'ambiente e della specie protetta – aprissero il mercato che ci occupa anche ad altri operatori.

Tanto anche tenendo in debito conto il rilevato disfavore rinvenibile nella raccomandazione ICCAT n. 14-04 per le tonnare a circuizione, che - anche in ragione del rapporto 1 a 10 previsto dai regolamenti UE - certamente avrebbe giustificato e giustifica l'assegnazione di una maggiore quota ai palangari, con conseguente incremento dei pescherecci autorizzabili per quest'ultimo sistema di pesca.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Ed invero, a ben vedere, l'obbligo per gli Stati di non aumentare i pescherecci con reti da circuizione per il triennio 2015 – 2017 si risolve ragionevolmente nell'impossibilità per questi di aumentare la quota tonno catturabile rispetto alla stagione 2014, inverandosi in tal modo, in relazione agli incrementi consentiti dall'ICCAT per il triennio 2015 – 2017, quel fenomeno dismissivo e di conversione del sistema di pesca (da circuizione a palangaro) che i regolamenti UE incentivano appunto in termini di 1 a 10.

L'incremento di quote previsto dalla raccomandazione ICCAT unitamente al disfavore presente in sede internazionale per i pescherecci con rete da circuizione evidenziano, dunque, la grossolana illegittimità in cui è incorso il Ministero, che in assenza di una compiuta disciplina nazionale di riferimento – lungi dal cimentarsi in audaci alterazioni del mercato assolutamente non sorrette dalla normativa internazionale e comunitaria - dovrebbe ancor più impegnarsi nel responsabile esercizio delle sue competenze rispettando principi cardine dell'ordinamento quali l'imparzialità, la libertà di concorrenza e la pari opportunità tra gli operatori.

b. Con riferimento all'attribuzione delle quote ai singoli operatori (in particolare ai palangari). I vizi in epigrafe si rinvengono anche con riferimento all'attribuzione delle singole quote ai fortunati operatori nell'ambito delle percentuali assegnate ai tre diversi sistemi di pesca.

Si è detto, infatti, che negli atti impugnati non si rinvengono i presupposti, le ragioni e i criteri in base ai quali vengono individuati, come abilitati alla pesca del tonno rosso, solo e soltanto gli operatori indicati negli allegati al predetto D.D. 14.3.2016 e, per quel che qui specificamente interessa, i 30 palangari riportati nell'allegato B (due dei quali non presenti nell'allegato B del d.m. 17 aprile 2015).

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

In proposito, il d.d. 14 marzo 2016 imputa al regolamento UE n. 2016/72 del Consiglio del 22 gennaio 2016 la limitazione del numero delle imbarcazioni autorizzabili e richiama il d.m. 27.7.2000 circa "la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso". Ma l'uno e l'altro riferimento, lungi dal fornire in parte qua legittima e plausibile motivazione e giustificazione al d.m. impugnato, ne aggravano i vizi, poiché evidenziano con immediatezza come il Ministero piuttosto che preoccuparsi di dare conto delle proprie scelte, si sia limitato a prendere atto della situazione esistente, che esso stesso ha determinato con suoi risalenti atti, perpetuandola come una sorta di stato di necessità, peraltro in un momento storico in cui la raccomandazione ICCAT 14 - 04 (con l'incremento di quote e il disfavore per le reti a circuizione) apre oggettivamente a nuovi scenari e possibilità.

Non solo, va anche rilevato (a conferma della fondatezza dei vizi in epigrafe) che il regolamento comunitario n. 2016/72 che – secondo il d.m. impugnato – fissa il numero di imbarcazioni autorizzabili non vincola in alcun modo il Ministero nella individuazione degli operatori da autorizzare alla cattura del tonno rosso, come conferma anche l'emendamento della Commissione UE in atti che significativamente invita gli Stati Membri a rivedere il sistema delle quote di tonno rosso che penalizza i piccoli pescatori, al fine di liberare l'attuale meccanismo dal monopolio dei grandi armatori e favorire sistemi di pesca più sostenibili come quelli utilizzati dalla piccola e media pesca. Ed è pure utile rimarcare che detto emendamento è sorretto da "motivazione" che, con specifico riferimento alla anomalia italiana, critica l'assegnazione di quote "fatta solo sulla base delle differenti quantità pescate nel 2000" e nel contempo si duole che "tale quota possa essere dichiarata un bene privato di alcuni pescatori".

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Né va taciuto che la possibilità di aumento delle imbarcazioni autorizzabili è ammessa dal regolamento (CE) n. 302/2009 (cfr. rt. 5 par. 6), che affida ai singoli Stati la verifica della propria capacità di pesca.

A ciò va aggiunto che la raccomandazione ICCAT 14 - 04 limita per il triennio 2015 – 2017 espressamente il numero delle tonnare a circuizione autorizzabili, ma non anche quello dei palangari, per i quali del resto i regolamenti UE (compreso il n. 2016/72) ammettono la possibilità di sensibile incremento del numero dei pescherecci autorizzabili per l'ipotesi di conversione dei sistemi di pesca.

Resta pertanto confermato, anche con riferimento ai palangari autorizzabili e in concreto autorizzati, l'obbligo per il Ministero di dare analiticamente conto delle sue scelte e di chiarire perché sono stati individuati quegli operatori e non altri (tanto più che è riscontrabile una pur minima, ma effettiva modifica tra il 2015 e il 2016); così come resta confermato che – non sussistendo in merito nessuno ostacolo nella normativa internazionale e comunitaria – viepiù in considerazione dell'incremento di quote per il triennio 2015-2017, il Ministero ben avrebbe potuto e dovuto disporsi seriamente e responsabilmente alla riforma della disciplina del settore, anziché blindare e rafforzare una situazione decisamente contraria all'obbligo di imparzialità e ai principi di concorrenza e di parità di trattamento. E ciò anche in considerazione del fatto che i singoli Stati annualmente sono tenuti a predisporre e a sottoporre all'esame degli organi UE un piano di pesca e di capacità, nell'ambito della quale evidentemente possono e debbono trovare pertinente collocazione e soluzione le questioni di cui qui si discorre.

Del pari, sempre a conforto della fondatezza dei vizi in rubrica, va anche rimarcato che nemmeno il generico richiamo al d.m. 27 luglio 2000 soccorre a fornire un simulacro di motivazione agli atti impugnati e a legittimare l'operato del Mi-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

nistero che qui si contesta. Che anzi, come si vedrà sub II la necessità evidenziata nel d.m. 17 aprile 2015 (per quel che qui interessa, anche con riferimento all'anno 2016) "*di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire nel lungo periodo certezza alle impresa di pesca interessate*" pone in risalto ulteriori e ancor più gravi profili di illegittimità che di seguito si illustrano.

II. Segue. Violazione dell'art. 41 Cost. Violazione del principi di concorrenza, di libero mercato e di parità di trattamento (l. 180/2011, art. 1 d.l. 1/2012, artt. 31 e 34 d.l. 201/11).

In stretta correlazione con quanto appena detto, va ora evidenziato che la materia che ci occupa e gli atti ministeriali che (in assenza di pertinente legislazione interna) la conformano producono conseguenze dirette sul mercato (rendendolo assolutamente inaccessibile) con riferimento alla cattura e alla distribuzione del tonno rosso. In tal senso depone inequivocamente il suddetto riferimento fatto nel D.M. 17 aprile 2015 alla "*necessità di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire nel lungo periodo certezza alle impresa di pesca interessate*".

Si tratta infatti di rilievo che evidenzia in maniera fin troppo esplicita come profili propriamente economici e di tenuta della redditività del mercato siano anche alla base delle decisioni assunte nel tempo dal Ministero.

In tale prospettiva, non sfugge come il richiamo al dato storico "consolidatosi" (peraltro, ancor più illegittimamente solo declamato e nemmeno lontanamente analizzato ed esplicitato, come sarebbe stato necessario anche per la presenza

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

nell'allegato B del d.d. 14 marzo 2016 di due operatori addirittura non presenti nel d.m. 2015) denota l'assunzione da parte del Ministero di un metodo distributivo delle quote tra i vari operatori dichiaratamente distorsivo e di chiusura che rende assolutamente viziata la decisione assunta.

L'intervento ministeriale, infatti, in assenza di apprezzabili e reali esigenze di tutela ambientale, approfittando del regime vincolistico cui è sottoposto il settore e senza una seria analisi di mercato, ha praticamente rafforzato e definitivamente blindato posizioni già forti, così vanificando e mortificando le possibilità di apertura insite nei significativi incrementi di contingente catturabile per il triennio 2015-2017 e nel disfavore presente nella raccomandazione ICCAT per il sistema di pesca a circuizione (che invece – come si è detto - riceve addirittura consistenti incrementi di quota nella distribuzione operata dal Ministero) e ignorando le significative sollecitazioni di apertura rivolte specificamente all'Italia dalla Commissione UE.

La disciplina interna relativa alla cattura del tonno rosso, per come conformata dalle impugnate decisioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, produce dunque effetti gravemente distorsivi della concorrenza, perpetuando una inammissibile situazione di oligopolio, che colloca ai margini del mercato i ricorrenti, compromettendone fortemente la capacità di sopravvivenza nel settore della pesca, già da tempo afflitto da interventi dirigistici e vincolistici di carattere generale.

Il Ministero, invece, proprio partendo dall'incremento delle quote consentito dall'ICCAT, avrebbe dovuto fare in modo che la disciplina della cattura del tonno rosso fosse finalmente rispettosa dei principi e delle regole di libero mercato e di pari opportunità, che devono comunque presiedere all'esercizio dell'impresa

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

anche quando questa sia sottoposta (come nella fattispecie) a particolare regime vincolistico, che, evidentemente, riflette (e deve riflettere) la tutela dell'ambiente e non quella di pochi eletti operatori del settore.

Più in particolare, il Ministero avrebbe dovuto adeguatamente tener conto del più ampio *acquis* comunitario e nazionale, nel quale – soprattutto dopo recenti interventi legislativi di liberalizzazione – si rinvengono chiare e nette indicazioni volte a impedire interventi amministrativi idonei ad incidere negativamente sull'attività economica dei privati e a creare situazioni di pregiudizio degli uni rispetto agli altri.

Ed infatti, recenti norme di semplificazione e liberalizzazione, da un lato, esaltano la libertà della iniziativa economica e impongono in maniera granitica l'incondizionato esplicarsi della concorrenza, dall'altro, impongono alle amministrazioni comportamenti, condotte e attività scrupolosamente osservanti delle menzionate libertà con conseguente significativa riduzione degli spazi di autoritatività.

Vengono in rilievo in proposito, in via generale, la legge n. 180 dell'11.11.2011 recante norme per la tutela della libertà di impresa e in particolare gli incisivi interventi di liberalizzazione delle attività economiche e di eliminazione dei controlli ex ante previsti dall'art. 34 del D.L. 201/11 (ma si veda anche l'art. 31) convertito con modificazioni con la legge n. 214/2011, nonché l'art. 1 del D.L. n. 1/12 recante anch'esso liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

In particolare, l'art. 34 del D.L. 201/11 cit. al fine di garantire la libertà di concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello mi-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

nimo ed uniforme delle condizioni di accessibilità ai beni e ai servizi, afferma la libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche fatte salve esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità.

Negli stessi termini è poi l'art. 1 del D.L. 1/2012 cit. che a sua volta abroga le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta, preventivi atti di assenso, per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; abroga altresì le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o autoritativa che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o di ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore nel tempo, nello spazio e nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori economici; stabilisce altresì che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di pari opportunità tra vari soggetti, presenti e futuri.

Non sembra dunque che occorra aggiungere altro per concludere che, nel caso in esame, il Ministero avrebbe dovuto adeguatamente tener conto del su richiamato contesto normativo, e dunque - piuttosto che blindare oltre l'inverosimile e prescindendo del tutto dalle ragioni di tutela ambientale e della specie protetta un mercato già anormalmente chiuso – in coerenza con le indicazioni di apertura di cui alla raccomandazione ICCAT 14-04 avrebbe dovuto impegnarsi per soluzioni e discipline doverosamente rispettose degli artt. 31 e 34 D.L. 201/11 convertito con modificazioni in legge 214/11 e 1 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni in legge 27/2012 e dei principi generali e inderogabili posti da dette norme, che – come si è visto – nell'affermare il primato della libertà di iniziativa economica e di concorrenza, sottopongono a indisponibili obblighi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità ogni residuo margine di intervento di natura pubblica.

Da qui la fondatezza dei vizi in rubrica, poiché invero delle due l'una: o il d.m. impugnato è illegittimo perché assolutamente immotivato e ingiustificato e privo di appropriata istruttoria; ovvero la motivazione e la giustificazione in esso confusamente rinvenibile (anche sulla base del richiamo in esso fatto al d.m. 27 luglio 2000 e al d.m. 17 aprile 2015) lo rendono ancor più illegittimo, per plateale e manifesta violazione di inderogabili principi e regole (comunitarie e interne) di imparzialità, di buona amministrazione, di concorrenza e di parità di trattamento.

III. Segue. Sul trasferimento di quota. Il d.d. 14 marzo 2016, laddove dispone (art. 6 comma 2) che "le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del Decreto si applicano *mutatis mutandis*" perpetua – con il richiamo all'art. 6 del d.m. 17

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

aprile 2015 - la libera trasferibilità e commerciabilità delle quote tonno sia pure con il limite dell'omogeneità del sistema di pesca interessato dall'operazione di trasferimento.

Si conferma in tal modo che la disciplina posta dal Ministero, pur dovendo rispondere a indisponibili esigenze di tutela ambientale evidentemente neutre rispetto agli operatori del settore, entra invece a gamba tesa nel mercato della cattura e della distribuzione del tonno rosso, ponendo in una inammissibile posizione di assoluto favore i pochi operatori autorizzati.

Ed infatti, è sottesa alla suddetta facoltà di trasferimento una visione proprietaria della quota che si presta a ben immaginabili fenomeni speculativi e che contrasta apertamente con le ragioni di fondo che sono alla base della disciplina vincolistica (che – si ripete – sono precipuamente di tutela della specie ittica). Le quote, infatti, sono lo strumento individuato (a livello internazionale e comunitario) per la salvaguardia del tonno rosso; esse dunque servono alla conservazione della specie ittica, che sotto questo aspetto può anche configurarsi quale bene pubblico.

Il beneficiario della quota, dunque, non ne diviene proprietario, essendone più appropriata l'assimilazione con il concessionario. In tale prospettiva, non v'è chi non veda come il "mercato" delle quote (che del resto si pone in aperto contrasto con il consolidamento del dato storico) non dovrebbe proprio trovare spazio nella disciplina interna, poiché se l'operatore non intende avvalersi della quota può solo non accettarla. Non vi è infatti ragione di tutela ambientale che giustifichi la cessione di quota, mentre le regole del mercato impongono che tra gli operatori siano rispettate la libertà di concorrenza e la parità di trattamento. Conseguentemente, le quote non utilizzate dovrebbero per così dire ritornare all'Amministrazione, competendo solo a questa di disporne secondo meccani-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

smi e procedure necessariamente rispettose sia dei principi che qualificano la buona amministrazione (art. 1 l. 241/1990 s.m.i.), sia dei principi di concorrenza e di pari opportunità.

Da qui l'illegittimità del decreto ministeriale impugnato laddove (pur solo nell'ambito di sistema di pesca omogeneo) consente *sic et simpliciter* la cessione di quote tonno, in tal modo affidando sotto ogni aspetto ai pochi operatori autorizzati le sorti di un mercato che è già inammissibilmente blindato e chiuso in loro favore e nel contempo rinunciando a gestire l'evenienza di quote inutilizzate conformemente alle regole di buona amministrazione nel rispetto dei diritti e delle aspettative di tutti gli operatori del settore, come significativamente richiede la stessa Commissione UE (cfr. l'emendamento in atti).

IV. Segue. Sulla c.d. pesca accessoria. Anche con il presente atto non può farsi a meno di evidenziare – in via gradata - che, fermo e salvo il regime vincolistico a tutela (si ripete) della specie ittica e non dei pochi operatori autorizzati, in considerazione dell'incremento delle quote tonno per il triennio 2015-2017, il Ministero, pur astenendosi da invece necessari interventi di riordino del settore, aveva e ha a disposizione strumenti tali da rendere meno gravosa per gli operatori della pesca non autorizzati alla cattura del tonno la loro perdurante collocazione ai margini del sistema.

Come è noto, una percentuale del contingente nazionale (3,19% secondo il d.m. 17 aprile 2015) è riservata alla cd. quota indivisa, la quale viene utilizzata anche per la cattura c.d. accessoria del tonno. Benvero, il d.m. impugnato ha anche previsto – rispetto al passato - un incremento della quota indivisa, ma nulla ha innovato rispetto alla cattura accessoria del tonno da parte di operatori non autorizzati; cosicchè la cattura c.d. accessoria continua ad essere ammissibile e non sanzionata entro limiti ristrettissimi (5% delle catture totali presenti a bordo, con

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

limite massimo annuale di 750 kg, elevato a 900 kg per il 2016 con d.m. 5 aprile 2016), che praticamente ne sviliscono la rilevanza e l'utilità per coloro che non sono autorizzati alla cattura del tonno rosso.

Anche la disciplina della quota indivisa, dunque, denota l'iperprotezione che il Ministero assicura ai pochi eletti (che – soprattutto i palangari - pure concorrono alla ripartizione della quota indivisa senza nemmeno il limite del 5%: art. 4 del d.m. 17 aprile 2015 richiamato dall'art. 3 comma 2 d.d. 14 marzo 2016) e la mortificazione delle aspettative di chi – come i ricorrenti – sono esclusi dal "mercato" del tonno rosso, poiché nemmeno la pesca accessoria assicura loro l'impunità, potendo sfuggire alle gravi sanzioni e conseguenza della cattura della specie protetta solo nei ristretti limiti di cui si è detto.

Al contrario, sarebbe bastato che il Ministero - oltre a incrementare, anche in maniera ulteriore, la quota indivisa - avesse ripensato al limite del 5% per la cattura accessoria (se del caso facendone partecipe e adoperandosi in tal senso anche presso gli organi comunitari) e il d.m. impugnato (comunque illegittimo per quanto detto ai motivi che precedono) si sarebbe mostrato rispettoso di quella considerazione minima che gli operatori della pesca non autorizzati certamente meritano, dovendosi a questi consentire di imbattersi in un tonno rosso, almeno accidentalmente.

Da qui l'illegittimità dell'operato ministeriale che – in violazione dei principi di buona amministrazione (artt. 1 e ss. l. 241/1990 s.m.i.), di imparzialità, di tutela della iniziativa economica e della piccola imprenditoria (l. 180/2011), nonché in violazione del paragrafo 29 della raccomandazione ICCAT 14 - 04 che espressamente ammette la derogabilità dei limiti per le catture accessorie (*by–catch*) - inammissibilmente ignora lo stato di prostrazione, le difficoltà e i disagi vissuti dagli operatori non autorizzati e si sottrae alla ricerca e alla individuazione di so-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

luzioni eque, giuste e ragionevoli, che verosimilmente potrebbero risiedere anche soltanto in una più meditata disciplina della pesca accessoria e correlativamente dell'utilizzo della cd. quota indivisa.

V. Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.; violazione del giusto procedimento; assenza di analisi di impatto della regolazione; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 s.m.i; macroscopica carenza istruttoria; difetto assoluto di giustificazione e motivazione; manifesta arbitrarietà della decisione.

Come si è accennato, a seguito dell'accesso svolto presso il Ministero il 15 dicembre 2015, i ricorrenti hanno acquisito certezza della fondatezza delle censure di illegittimità avanzate con il ricorso introduttivo avverso il d.m. 17 aprile 2015 e hanno proposto motivi aggiunti, che ora qui si ripropongono anche con riferimento al d.d. 14 marzo 2016, che trova appunto nel d.m. 17 aprile 2015 il suo specifico presupposto.

Si ricorda, infatti che con il d.m. 17 aprile 2015 il Ministero ha "impegnato" le campagne di pesca per il triennio 2015-2017, di modo che il d.d. 14 marzo 2016, relativo alla campagna per l'anno 2016, non può non risentire in via derivata delle illegittimità che inficiano gli atti ad esso presupposti.

Cosicchè rileva in merito l'inequivocità del verbale di accesso 15.12.2015: l'unico atto endoprocedimentale rinvenuto è il piano ivi menzionato relativo al solo anno 2015, dalla cui visione, come è agevole constatare, emerge che esso nulla dice in ordine alle ragioni per le quali il Ministero ha ritenuto di vincolarsi alla distribuzione delle quote tonno per l'intero triennio 2015/2017, in tal modo impegnando e bloccando gli incrementi di tonno pescabile consentiti dalla normativa sovranazionale.

Ancora, agli atti dell'Amministrazione non vi è alcunchè che faccia capire in base a quali elementi il Ministero abbia ripartito nei modi illegittimi di cui si è det-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

to le percentuali tra i diversi sistemi di pesca (tonnare fisse, circuizione e palangaro), nonostante il disfavore della normativa internazionale con riferimento alle circuizioni, che ciononostante per il triennio 2015-2017 hanno addirittura ricevuto incrementi del quantitativo di tonno pescabile.

Non solo, presso il Ministero non vi è nemmeno un elemento di prova e neanche solo un indizio che sia idoneo a giustificare la decisione impugnata, laddove afferma "*la necessità di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire, nel lungo periodo, certezza alle impresa di pesca interessate*" (cfr. premesse del D.M. impugnato 17.4.2015, evidentemente sottese anche al d.d. 14 marzo 2016 che nulla modifica sul punto). Ed infatti, anche dopo l'accesso ignote restano le necessarie e compiute analisi che consentano di assumere il cd. dato storico come elemento discriminatorio per l'attribuzione delle quote tonno e che, dunque, giustifichino il perpetuarsi della scelta ministeriale e l'inammissibile sbarramento che essa determina all'ingresso di nuovi operatori nel mercato.

Che anzi, ancorchè il d.m. 17.4.2015 si preoccupi espressamente di fornire certezza "alle imprese di pesca interessate", incredibilmente, presso il Ministero non vi è nemmeno un pezzo di carta che faccia capire quali siano "le imprese interessate" e perché i destinatari delle quote tonno siano stati quelli riportati nominativamente negli allegati al decreto ministeriale impugnato. Invero, agli atti non risulta nemmeno una domanda, dicasi almeno una, di assegnazione di quote da parte di coloro che sono indicati nei detti allegati, che a questo punto non sono soltanto dei privilegiati, ma veri e propri "predestinati e miracolati".

Insomma, dispiace dirlo, ci troviamo davvero in presenza di un'azione sconfinatamente libera e inammissibilmente immotivata, che sfocia direttamente

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

nell'arbitrio. Da qui, la palese sussistenza dei vizi in rubrica, che aggravano la situazione di illegittimità già rappresentata con il ricorso introduttivo, dando conto di una cura ben poco ponderata e decisamente non istruita dei rilevanti interessi pubblici (ma anche economici) che vengono in rilievo: non si può infatti consentire che l'attività amministrativa sottoposta al vaglio di Codesto On.le TAR possa essere svolta negli incredibili modi che traspaiono dalla lettura degli atti impugnati e dal riscontro istruttorio (non) acquisito in sede di accesso.

In buona sostanza, anche il d.d. 14 marzo 2016 (e gli atti ad esso premessi, connessi e consequenziali, incluse le omologhe e stereotipate note di diniego 29 marzo 2016), facendosi scudo della normativa internazionale e comunitaria, praticamente si fondano sul nulla: non c'è un'analisi del dato storico, non ci sono studi per la ripartizione delle percentuali tra i tre diversi sistemi di pesca, né sull'utilizzazione degli incrementi consentiti per il triennio 2015-2017, né vi sono tracce delle istanze dei pochi beneficiari delle quote e/o documentazione relativa al modo in cui sono stati individuati, evidenziandosi anzi il netto e incomprensibile contrasto tra il cd. dato storico e la presenza di nuovi operatori.

3. In via istruttoria, si chiede che l'incombente disposto con l'ordinanza n. 3049/2016 a carico dell'Amministrazione venga esteso con riferimento agli atti oggetto dei presenti motivi aggiunti.

4. Si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei precedenti e dei presenti motivi aggiunti e per l'annullamento degli atti con gli stessi impugnati. Con ogni conseguenza di legge, anche ai fini delle spese di lite

Ai sensi degli artt. 41 e 52 c.p.a. si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami come già previsto nell'ordinanza collegiale n. 3049/2016.

Il contributo unificato, se dovuto, è pari a € 650,00.

avv. prof. Giancarlo Sorrentino

Pubblicato il 05/08/2016

N. 09159/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10145/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10145 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Vito Cammarano, Orlando Teodoro, Florio Pasquale, Fiumara Costabile, Coppola Francesco, Sodano Marco, La Moglie Vito, Calembo Antonio, Esposito Vincenzo, D'Andrea Gaetano, Calembo Fabio, Schiavo Antonio, Malzone Luciano, Malzone Francesco, Sersale Sabrina, Grosso Fulvio, Frappaolo Alessandro, Quintiero Giovanni, Cafiero Antonino, Grasso Fortunato, Grasso Vincenzo, Grasso Fortunato, Grasso Sebastiano, Grasso Orazio, Pepoli Antonio, Malzone Alessio, Coppola Salvatore, Radano Gerardo, Malzone Carlo, Malzone Luca, Croccia Giampiero, Carbutti Osmar, Montone Antonio, Guariglia Marco, Di Falco Maurizio, Grosso Ermenegildo, Ruocco Raffaele, Peluso Vincenzo, Russo Vito Paolo, Esposito Beniamino, Esposito Domenico, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Sorrentino, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Altamura in Roma, via Cicerone, 60;

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-Società Cooperativa Pescatori San Francesco di Paola, Società Red Fish Srl, Società New International Fish, Antonino Benvenuto, Società "F.Lli Puglisi", Salvatore Puglisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Nazareno Pergolizzi, Antonino De Francesco, con domicilio eletto presso lo studio Ristuccia & Tufarelli in Roma, Via Ennio Q. Visconti, 20;

-Società Cooperativa Pescatori La Tonnara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Micucci, con domicilio eletto presso la sede legale della Federcoopesca in Roma, via Torino, 146;

-Società Pescatori San Pietro Apostolo Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Micucci presso la sede legale della Federcoopesca in Roma, via Torino, 146;

-Società Tonno Rosso di Gallo Ferdinando e Fratelli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Andrea Romano, con domicilio eletto presso lo studio Panunzio e Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

-Società Blue Fin di Ciavaglia Adamo & C. Snc, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 aprile 2015 avente ad oggetto la ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017 per la tutela e la protezione della specie e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti inclusi quelli richiamati nel suddetto decreto nonché il decreto 5 maggio 2015, n. 8980 del Direttore generale del Dipartimento delle politiche competitive,

della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca marittima e dell'acquacoltura recante disposizioni applicative per la campagna di pesca 2015;

con atto recante motivi aggiunti,

per l'annullamento

del decreto del direttore del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura 14 marzo 2016 prot 0004958 recante "Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2016", successivamente pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, inclusi il decreto della medesima direzione generale 14 marzo 2016 prot 0004961 avente ad oggetto "Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso 2016", nonché le note 29 marzo 2016 tutte di analogo contenuto e recanti comunicazioni di diniego delle domande di assegnazione di quota avanzate dai ricorrenti per la stagione di pesca 2016.

Visti il ricorso, gli atti recanti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale n. 3049 del 2016 con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Società Cooperativa Pescatori San Francesco di Paola, della Società Cooperativa Pescatori La Tonnara, della Società Red Fish Srl, della Società Pescatori San Pietro Apostolo Srl, della Società New International Fish, di Antonino Benvenuto, della Società "F.Lli Puglisi" di Puglisi Salvatore & Francesco e della Società Tonno Rosso di Gallo Ferdinando e Fratelli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa inclusi i secondi motivi aggiunti di gravame depositati il 18 maggio 2016;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Vista la richiesta di parte resistente di disporre la integrazione del contraddittorio e tenuto conto che l'atto recante la seconda serie di motivi aggiunti va notificato a tutti i soggetti indicati nell'ordinanza collegiale n. 3049 del 2016;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo " a circuizione" di cui dall'Allegato A del decreto ministeriale impugnato nonché dei proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "palangaro" di cui dall'Allegato B del predetto decreto, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, il quale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati; f) il testo integrale dell'atto recante i secondi motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (45 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto, infine, di fissare l'udienza pubblica del 24 gennaio 2017 per la trattazione del merito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ordina

alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei sensi, modalità e termini di cui in motivazione, con l'avvertenza che i termini di notifica e deposito degli atti sono perentori a pena di decadenza.

Fissa l'udienza pubblica del 24 gennaio 2017 per la trattazione del merito della controversia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO